Circolare n°25-2023

Il Segretario Generale

AS/sl

Prot. 822 Data 7 SET 2023

Ai Comitati Provinciali ASI
Ai Comitati Regionali ASI
Ai Responsabili Nazionali di Settore ASI
Ai Coordinatori Naz. di Disciplina ASI
Ai Responsabili Terzo Settore ASI

E.p.c. Ai Dirigenti Nazionali ASI
Comunicazione via mail

OGGETTO: CORRETTIVO BIS FINALMETENTE IN GAZZETTA UFFICIALE - AGGIORNAMENTI

Cari tutti,

come saprete il **4 settembre 2023** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'atteso correttivo-bis sulla Riforma dello Sport (**Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120**). Questo correttivo modifica ed espande i precedenti Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, che avevano attuato la riforma, chiudendo la prima fase di un lungo processo iniziato con la Legge delega n. 86 del 2019.

Certo di far cosa gradita, per agevolare la miglior comprensione possibile delle principali novità introdotte, riporto di seguito un elenco per punti delle disposizioni più significative per la gestione delle associazioni sportive, disciplinate principalmente dal Decreto Legislativo 36/21 (disciplina degli enti sportivi e del lavoro sportivo).

Evidenzio altresì che in allegato alla presente troverete il pezzo di approfondimento completo e dettagliato (già disponibile su siti e social) redatto dall'***Avv. Biancamaria Stivanello*** e condiviso dal tavolo dei professionisti di **ASI Sport e Fisco**.

Sintesi delle principali disposizioni:

- **Adeguamento degli Statuti**: Gli enti sportivi hanno tempo **fino al 31 dicembre 2023** per adeguare i loro statuti alle nuove disposizioni. L'esenzione dall'imposta di registro (€ 200,00) è prevista solo per le modifiche statutarie adottate entro questa data;

- **Contenuti degli Statuti**: I nuovi statuti devono indicare chiaramente l'oggetto sociale, concentrandosi sull'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. È prevista anche la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali. Il concetto di "fine di lucro" è ridefinito, imponendo un vincolo più stretto sulla destinazione del patrimonio e vietando la distribuzione degli utili. Inoltre, l'incompatibilità degli amministratori viene estesa;

- **Conseguenze della Mancata Conformità:** Gli enti che non adeguano i loro statuti rischiano l'inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro RAS per quelli di nuova costituzione e la cancellazione d'ufficio per quelli già iscritti;

- **Lavoro Sportivo e Volontariato:** Il correttivo introduce importanti modifiche, tra cui l'innalzamento da 18 a 24 ore settimanali per la presunzione di lavoro autonomo (co.co.co.) nell'area del dilettantismo. È previsto un meccanismo di silenzio assenso per l'autorizzazione al lavoro sportivo dei pubblici dipendenti e la possibilità di rimborsare le spese dei volontari fino a un massimo di € 150,00 mensili;

- **INAIL:** L'obbligo di comunicazione al Registro degli Enti Sportivi (RAS) è esteso a tutti i co.co.co. sportivi, indipendentemente dall'importo del compenso.

- **Moratoria:** In fase di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i co.co.co. di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo possono essere effettuati **entro il 31 ottobre 2023**;

- **Misure di Sostegno per le piccole realtà sportive:** È previsto un contributo per le associazioni con ricavi non superiori a € 100.000,00 nell'anno precedente, basato sui contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi;

- **IRAP:** Si introduce un'agevolazione ai fini IRAP per i compensi delle co.co.co. di lavoro sportivo inferiori a € 85.000,00.

Queste sono le principali disposizioni del *correttivo-bis* su una Riforma dello Sport che, come detto in precedenti occasioni, è da intendersi "a rilascio progressivo" e che ASI analizzerà e decifrerà tempestivamente per guidare la nostra base in questa fase di profonda transizione culturale del nostro mondo.

Cordiali Saluti

Achille Sette

Analisi delle norme e del testo

Job Act

- Decreto-legge n. 34/2014 c.d. Decreto Lavoro
- Legge n. 183/2014 c.d. Jobs Act: delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di lavoro
- Decreto legislativo n. 22/2015
- Decreto legislativo n. 23/2015
- Decreto legislativo n. 80/2015
- Decreto legislativo n. 81/2015
- Decreto legislativo n. 148/2015
- Decreto legislativo n. 149/2015
- Decreto legislativo n. 150/2015
- Decreto legislativo n. 151/2015
- Decreto legislativo n. 185/2016

CO.CO.CO DEFINIZIONE LEGGE N. 183/2014:

“Viene prevista l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Laddove, invece, il committente invece richieda un orario di lavoro fisso, il rapporto di lavoro cambia e non si tratterà più di una collaborazione coordinata e continuativa.

COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE DLGS 81/2015:

Benché all'art. 1 si prevede che si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente; all'art. 2 comma 2 lettera d é previsto che la disposizone del comma 1 non si applica alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore

delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021

Articolo 1: Il presente decreto detta norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. Vi é quindi una identificazione immediata del criterio di specialità della disciplina trattata rispetto alle discipline generali in materia di lavoro.

Articolo 25 comma 5: Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Vi é quindi una ulteriore specifica della specialità della riforma che, nel disporre su alcune fattispecie, supera quanto previsto da norme delle fattispecie generali.

Articolo 28 comma 2: Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS.

Quindi per la deroga del jobs act in riferimento allo sport dilettantistico e nella specificità della riforma sulle due condizioni poste, emergono due punti fondamentali nell'instaurazione del rapporto di lavoro sportivo:

1. Può essere previsto il vincolo orario alle prestazioni lavorative sportive quando queste sono in attuazione degli scopi istituzionali se questi sono aderenti alla pratica sportiva così definita e regolamentata da FSN, DSA ed EPS. Sotto le 24 ore é un co.co.co sportivo, sopra le 24 ore decade la previsione speciale e si attua la previsione generale del jobs act. Tuttavia il passaggio al lavoro subordinato subordinato non avviene se la collaborazione non ha alcun vincolo orario né subordinazione né indicazione delle modalità di svolgimento applicando proprio il jobs act rimane un co.co.co avendone nella forma e nella sostanza tutti i requisiti.

2. In caso di attuazione di attività sportiva preparatoria e poi performante per partecipare a manifestazioni sportive, non solo decade il vincolo orario anche dal limite delle 24 ore settimanali, ma anche il vincolo della non subordinazione se questa é riferita alle figure sportive tipiche previste dalle FSN, DSA ed EPS per l'attuazione delle manifestazioni sportive e quindi la gerarchia che in cima i direttori tecnici, i capo allenatori, gli allenatori in seconda, i preparatori di singoli ruoli negli sport di squadra, i preparatori atletici, gli sparring, gli skill master.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

GLOSSARIO (oltre a quanto specificato dal Dlgs 36/2021 all'articolo 2):

ALLENATORE: Persona incaricata della preparazione e della direzione in gara di una squadra sportiva per la partecipazione ad un campionato/torneo.

ISTRUTTORE: Persona incaricata di impartire determinate nozioni o di addestrare ed esercitare in particolari attività o funzioni.

Chiameremo istruttore sportivo chi svolge attività di didattica sportiva a singoli (i.e. personal trainer, sparring) o a classi (i.e. lezione di sport di combattimento, scuola calcio, scuola nuoto, scuola tennis). Fatta salva la attività dell'allenatore, rientrano in questa categoria almeno tutti quelli che si occupano di sport con minori.

TECNICO: Che riguarda la parte pratica e strumentale di un’arte, di una scienza, di una disciplina, di un’attività (quando utilizzato come aggettivo). Persona che ha competenze specifiche in un determinato settore. Persona particolarmente competente nelle applicazioni pratiche e strumentali di un’arte, di una scienza o di una disciplina.

Chiameremo tecnico sportivo chi svolge attività di sovrintendenza in un ambito (i.e. aerobica e ginnastica libera, nuoto libero, sala pesi). Per essere più chiari sovrintende la pratica sportiva di praticanti già formati.

L'atteso correttivo-bis sulla riforma dello sport è finalmente legge : il D.Lgs. 29 agosto 2023, n.120, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023 n.206, in vigore dal 5 settembre, integra e modifica i precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport completando così un lungo iter avviato con la legge delega n. 86 2019. Come specificato dal Dipartimento dello Sport il provvedimento "*costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave*" e ha accolto varie istanze e osservazioni del movimento sportivo portate avanti anche da Asi in più occasioni istituzionali e in particolare nelle recenti audizioni presso le commissioni parlamentari nel corso dell'esame del provvedimento.
Le norme di maggiore impatto per la gestione dei sodalizi sportivi, in vista dell'avvio della nuova stagione sportiva, sono contenute nelle disposizioni del D.Lgs. 36/21 (enti sportivi e lavoro sportivo). Procediamo pertanto ad una panoramica delle principali disposizioni, aggiornate alla luce delle integrazioni e modifiche apportate dal correttivo, rinviando per l'approfondimento delle varie tematiche ad ulteriori contributi che verranno pubblicati sul portale.

Adeguamento degli statuti

Il correttivo dispone che per l'adeguamento degli statuti **ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2023.**
E' prevista l'esenzione dall'imposta di registro (pari a 200 euro) ma limitatamente alle modifiche statutarie – adottate entro il predetto termine – che hanno lo scopo di adeguare e conformare gli statuti alla disposizioni del D.Lgs.36/21.
Quali contenuti?
I contenuti che la riforma impone di recepire negli statuti si possono schematizzare e riassumere come segue:

a) Indicare l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche(art.7); tale disposizione non si applica agli enti del terzo settore , come ad esempio i sodalizi con doppia veste di asd/aps, che possono svolgere sia attività sportiva dilettantistica sia altre attività di interesse generale, ad esempio culturali o formative senza rispettare il criterio di principalità dell'attività sportiva dilettantistica, purchè svolgano in via principale una o più delle attività di interesse generale e fatte salve le attività diverse nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/17.
b) Prevedere la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, che in difetto non potranno quindi essere esercitate (art, 9). Ricordiamo che tra le attività diverse, da esercitare secondo limiti e criteri definiti da un decreto attuativo non ancora emanato, sono compresi i proventi derivanti da sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportive, ancorché non soggetti ai limiti che verranno individuati con il predetto decreto.
c) Ridefinire l'assenza del fine di lucro secondo quanto disposto dall'art.8 che rafforza il vincolo di destinazione del patrimonio e, quanto al divieto di distribuzione degli utili, estende la platea di soggetti da monitorare includendovi soci, associati, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali con rinvo alle disposizioni del terzo settore (art. 3 comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, d.lgs. 112/17) per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione

d) (tra le quali spicca la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL).

e) Aggiornare il regime dell'incompatibilità degli amministratori (art.11) che viene esteso a qualsiasi carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN,DSA o EPS (in quest'ultimo caso a prescindere dalla singola disciplina sportiva). Pur ritenendo che le clausole sull'incompatibilità non debbano essere necessariamente recepite negli statuti in quanto non comprese tra i requisiti qualificanti e comunque direttamente applicabili a prescindere dalle previsioni statutarie in quanto stabilite da norma imperativa – in via prudenziale è consigliabile aggiornare gli statuti anche con riguardo al nuovo regime di incompatibilità, atteso che comunque andranno modificati per l'inserimento delle altre clausole obbligatorie

Quali forme e modalità ?

Le modifiche vanno adottate con la medesima forma dello statuto esistente e pertanto: atto pubblico per le ssd o per le asd che avessero optato per tale forma al momento della costituzione o che intendessero acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'art.14 D.Lgs. 39/21; scrittura privata registrata per tutti gli altri casi, che interessano la stragrande maggioranza delle asd.

Il correttivo non ha previsto semplificazioni sui *quorum* costitutivi e deliberativi per l'adozione delle variazioni statutarie – a differenza di quanto era stato disposto nell'ambito del terzo settore - e pertanto le modifiche dovranno essere adottate dall'assemblea straordinaria con le maggioranze indicate dagli statuti vigenti al momento della convocazione.

Quali conseguenze in caso di mancata conformità dello statuto?

Premesso che i nuovi contenuti statutari si applicano dal 1luglio 2023 per i sodalizi di nuova costituzione e devono essere recepiti entro il 31 dicembre 2023 per i sodalizi già costituiti prima del primo luglio, evidenziamo che per la mancata conformità dello statuto il correttivo determina:

-l'**inammissibilità della richiesta di iscrizione** al RAS per gli enti di nuova costituzione/iscrizione;

-la **cancellazione** d'ufficio per gli enti già iscritti.

Lavoro sportivo e volontariato

In tema di lavoro sportivo il correttivo bis ha previsto una serie di modifiche significative che in parte vanno a recepire anche le istanze del comparto sportivo.

Tra le principali segnaliamo in particolare:

- l'innalzamento da 18 a **24 ore settimanali** per la presunzione di rapporto di co.co.co. nell'area del dilettantismo (art.28);
- un meccanismo di **silenzio assenso** per l'autorizzazione al lavoro sportivo dei **pubblici dipendenti** che si perfeziona in 30 giorni dalla ricezione della richiesta (art.25.co.6) e l'adozione di un decreto attuativo per la definizione di parametri uniformi per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione;
- la possibilità di rimborsare le spese analitiche dei volontari a fronte di **autocertificazione (**attenzione: non si tratta di rimborso forfettario ma di una mera semplificazione che consente di sostituire la c.d.nota a piè di lista) purché non superino l'importo di **150 euro mensili** e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, in analogia con quanto disposto per i volontari del terzo settore.

In termini più generali il correttivo interviene sulla figura del lavoratore sportivo specificando che **tutti i lavoratori sportivi devono essere tesserati** e dando precise indicazioni per **definire con maggiore certezza la categoria** di quei **lavoratori sportivi** che oltre alle figure tipiche (atleta, allenatore, istruttore, preparatore atletico, direttore tecnico e sportivo, arbitro) svolgono mansioni necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva.

Si prevede infatti che tali figure sono individuate in base ai regolamenti tecnici e che verranno inserite in un **apposito elenco approvato dal Ministro dello Sport**, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle mansioni necessarie, previste nei regolamenti tecnici di FSN e DSA e che verranno comunicate annualmente dai predetti organismi tramite il Coni o il Cip.

INAIL

Sul fronte degli obblighi INAIL viene recepita l'auspicata **esenzione per TUTTI i rapporti di co.co.co. di lavoro sportivo** (non quindi per i collaboratori amministrativo gestionali né per i subordinati), a prescindere dall'ammontare del compenso (e quindi anche per importi superiori a 5000 euro annui). Si è quindi evitata la duplicazione degli obblighi e oneri assicurativi, prevedendo che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co. si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi e pertanto la copertura assicurativa inclusa nel tesseramento.

Adempimenti e semplificazioni

In tema di adempimenti è importante segnalare che la novella ha esteso **l'obbligo di comunicazione** (attraverso il RAS) **per tutti i co.co.co. sportivi anche con compenso inferiore a 5000 euro** (diversamente da quanto previsto in precedenza). La comunicazione – che equivale a tutti gli effetti alla comunicazione preventiva al centro per l'impiego - si può effettuare entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Ricordiamo che la funzionalità relativa alla comunicazione del contratto (unilav) è già attiva sul RAS dal 1 luglio 2023 accedendo nell'area riservata, alla voce lavoro sportivo presente nel menu. Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle co.co.co. di lavoro sportivo viene previsto che la tenuta del **libro unico del lavoro** (art. 28) e la trasmissione della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS – art. 35 co.8-*quinquies*) attraverso apposite funzionalità telematiche del RAS sia una modalità facoltativa rispetto ai canali ordinari. Si stabilisce inoltre che l'iscrizione al LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. Per il LUL l'operatività del RAS è demandata a un decreto attuativo da adottarsi entro il 31 dicembre 2023.

La moratoria

Considerate le difficoltà applicative, soprattutto a fronte della progressiva implementazione delle disposizioni tecniche, viene opportunamente stabilito che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati **entro il 31 ottobre 2023.** Si evidenzia al riguardo una divergenza tra il termine del 31 dicembre per l'adozione dell'ulteriore decreto attuativo e il minor termine concesso per la moratoria degli adempimenti. E' quindi auspicabile un chiarimento al riguardo o quanto meno la piena operatività della gestione delle comunicazioni uniemens per l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali in tempo utile.

Misure di sostegno per le piccole realtà sportive

Con uno stanziamento di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, è stato previsto un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolati di

contratti di co.co.co., erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. La misura spetta alle asd/ssd iscritte al RAS che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a euro 100.000. Le modalità e i termini di concessione e revoca del contributo nonché la definizione delle modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio saranno stabilite con decreto ministeriale attuativo. Il contributo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

IRAP

È opportunamente introdotta un'agevolazione ai fini IRAP per tutti i singoli compensi delle co.co.co. nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000 euro, che non concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive in deroga agli art. 10 e 11 del d.lgs. 446/97. Entro i predetti limiti pertanto i costi del personale inquadrato con la co.co.co. di lavoro sportivo, seppure a fini fiscali il relativo reddito sia assimilato a quello da lavoro dipendente, non incidono ai fini della determinazione dell'IRAP.

Prestazioni dei direttori di gara

Viene completamente riscritta la disposizione sulle prestazioni dei **direttori di gara** e dei soggetti che indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, nel settore dilettantistico (art.25 co.6-bis e 6-ter). In particolare si evidenzia che per tali soggetti non sarà necessario il contratto ma sarà sufficiente la designazione effettuata dall'ente affiliante e che sono possibili rimborsi forfettari fino a 150,00 euro mensili, anche per trasferte all'interno del medesimo Comune (con un trattamento diverso pertanto rispetto al rimborso spese previsto per i volontari dall'art.29, che non consente rimborsi forfettari né trasferte all'interno del Comune). La gestione dei rapporti non risponde tuttavia a esigenze di semplificazione e comporta una duplicazione di adempimenti sui quali è auspicabile un chiarimento quanto meno in via di prassi.

Si segnala infine tra le altre principali misure di interesse:

Compatibilità con le destinazioni d'uso

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali si prevede che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie siano compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n 1444 del 2 aprile 1968 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica in analogia alla norma prevista per gli enti del terzo settore (art. 71 co.1 d.lgs. 117/17). La deroga è prevista per le attività istituzionali e non di carattere produttivo. Viene quindi estesa anche ai sodalizi sportivi l'agevolazione già prevista per gli ETS.

Padova, 6.9.23 Avv. Biancamaria Stivanello